STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI- trasformazioni-fusioni-scissioni-conferimenti-
- FISCALITA' INTERNAZIONALE
- TAX LEGAL
- MERGER & ACQUISITION
- GESTIONI PATRIMONI TRUST COMPANY FONDI PATRIMONIALI
- PIANIFICAZIONE AZIENDALI

Circ. n° 7 del 20/09/2016

IMPOSIZIONE DIRETTA ED INDIRETTA DELL'INCARICATO ALLE VENDITE

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV) Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642 info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

L'imposizione indiretta e diretta dell'incaricato alle vendite

Dopo aver approfondito, in un articolo precedente, le peculiarità, i requisiti e la forma contrattuale

dell'attività di incaricato alle vendite, si passa ora ad esaminare come iniziare l'attività,

l'imposizione diretta e indiretta e gli aspetti previdenziali.

L'incaricato alle vendite, ai fini fiscali, può essere considerato esercente attività "occasionale" e,

in quanto tale, non soggetto agli obblighi imposti in materia di Iva, sino al conseguimento di un

reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della verifica dell'eventuale superamento di detto limite, occorre considerare anche le

eventuali spese collegate allo svolgimento dell'attività in questione che, ai sensi dell'articolo 25-

bis, comma 6, D.P.R. 600/1973, sono determinate in maniera forfettaria nella misura del 22 per

cento.

Di conseguenza, l'attività dell'incaricato alle vendite è da considerarsi occasionale, e dunque non

rilevante ai fini Iva, solamente se nell'anno solare per tale attività viene percepito un reddito, al

netto della deduzione forfettaria, non superiore a 5.000 euro; in particolare, il reddito lordo non

deve superare l'importo di **6.410,26 euro** (dato da 5.000 x 100 / 78).

Superato questo parametro, l'incaricato diventa soggetto passivo Iva a decorrere dalla prima

operazione che comporta il superamento del suddetto limite; da tale data decorre il termine di

trenta giorni per l'apertura della partita Iva e, contemporaneamente, il soggetto deve iniziare ad

adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di Iva.

Ai fini dell'imposizione diretta, le provvigioni percepite dall'incaricato alle vendite sono

assoggettate ad una ritenuta d'imposta definitiva alla fonte.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma

Tel. 06 85301700

inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

Tale ritenuta, versata direttamente dall'azienda committente in qualità di sostituto d'imposta, è

commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotte del 22 per cento a titolo di

deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Così, una provvigione di 2.000 euro comporta una ritenuta alla fonte pari a 358,80 euro (23 per

cento – quale aliquota del primo scaglione Irpef – sul 78 per cento di 2.000 euro).

A riguardo occorre evidenziare che tali provvigioni non cumulano con altri eventuali redditi

percepiti e, inoltre, sono escluse dalla dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal loro

ammontare.

Di conseguenza, coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle

vendite sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge o genitore, ovvero altro familiare

convivente, e, pertanto, risulta possibile usufruire della relativa detrazione fiscale.

Diversamente, nell'ipotesi di percepimento di altri redditi e possesso della partita Iva, l'incaricato

deve presentare il **modello Unico** e non il modello 730.

Ai fini previdenziali, l'incaricato alle vendite con provvigioni annue nette fino a 5.000 euro non

deve effettuare il versamento dei **contributi Inps**, di cui alla Legge 335/1995.

Al superamento di tale limite deve essere versato il contributo solo sulla parte eccedente i 5.000

euro netti, come di seguito specificato:

28,72 per cento sul 78 per cento delle provvigioni, se l'incaricato non ha un altro

trattamento previdenziale obbligatorio per legge (commerciante, artigiano, professionista,

lavoro dipendente o pensionato);

22 per cento sul 78 per cento, se l'incaricato ha un altro trattamento previdenziale

obbligatorio per legge.

La quota Inps è a carico per un terzo dell'incaricato e per due terzi della società committente.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma

Tel. 06 85301700

inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642

info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

Il versamento, però, spetta alla società committente, in qualità di sostituto, la quale deve eseguire il

pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso,

tramite il modello F24.

Si evidenzia, infine, che l'incaricato, indipendentemente dal superamento o meno del limite, non ha

l'obbligo di iscrizione presso la Camera di commercio competente.

Riassumendo:

• l'incaricato con provvigioni nette **fino a 5.000 euro** non deve aprire partita Iva, adempiere al

versamento dell'imposta e agli obblighi dichiarativi che essa comporta, e non è soggetto al

versamento dei contributi Inps;

• l'incaricato con provvigioni nette superiori a 5.000 euro deve aprire partita Iva, adempiere

al versamento dell'imposta e agli obblighi dichiarativi che essa comporta, ed è soggetto al

versamento dei contributi Inps con misura diversa a seconda che lo stesso sia o meno

soggetto ad altro trattamento fiscale previdenziale obbligatorio.

In entrambi i casi le provvigioni sono soggette ad una **ritenuta definitiva alla fonte**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2 00198 Roma Tel. 06 85301700 inforoma@studiocastellano.com ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I. 83031 Ariano Irpino (AV) Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642 info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it